

## COVID-19 - SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE

### Premessa

In data 24 marzo 2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70, è stato pubblicato il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24, concernente le “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

### Principali disposizioni

Il provvedimento stabilisce:

- Termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022. Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni step:
  - scioglimento formale del Comitato Tecnico Scientifico (art. 2);
  - affidamento delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza ad una Unità per il completamento della vaccinazione, in una fase di transizione fino al 31.12.2022 per poi tornare al Ministero della Salute (art.2);
  - fine del sistema delle zone colorate;
  - graduale superamento del green pass;
  - eliminazione delle quarantene precauzionali;
  - obbligo vaccinale: decadenze e deroghe;
  - graduale superamento dello smart working semplificato e della sorveglianza sanitaria eccezionale.
- Obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche);
- Capienze degli impianti sportivi: ritorno al 100% all'aperto e al chiuso dal 1° aprile;
- Protocolli e linee guida: in base all'art. 3 del Decreto, il Ministero della Salute, a decorrere dal 1° aprile 2022, potrà adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

### Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base.

Dal 1° maggio, a meno di diverse indicazioni date dal legislatore, sarà eliminato anche quest'obbligo.

Fino al 15 giugno 2022 resta l'obbligo vaccinale per il personale della scuola, forze dell'ordine e ultracinquantenni. In particolare, il personale docente ed educativo della scuola,

in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, dovrà essere utilizzato dal dirigente scolastico in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il Green Pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

La possibilità di accesso semplificato al lavoro in smart working è prorogata fino al 30 giugno 2022.

Resta ancora da chiarire la situazione relativa all'isolamento ed alla gestione dei contatti stretti: dal 01 aprile, l'isolamento è previsto dal nuovo Decreto "fino all'accertamento della guarigione" mentre per i contatti stretti si prevede l'autosorveglianza di 10 giorni con utilizzo della mascherina FFp2.

### **Certificazioni verdi**

Il Decreto prevede due step per la graduale eliminazione del green pass:

#### Dal 1° aprile al 30 aprile 2022

Green pass base obbligatorio per:

- trasporti a lunga percorrenza
- mense e catering
- concorsi pubblici
- corsi di formazione pubblici e privati
- colloqui visivi in presenza con detenuti/internati
- partecipazione del pubblico nelle manifestazioni sportive all'aperto.

Green pass rafforzato obbligatorio per:

- servizi di ristorazione al banco/al tavolo al chiuso (per gli stessi spazi all'aperto basta il green pass base) di qualsiasi servizio;
- piscine e centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni e congressi, centri sociali, culturali, ricreativi, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, sale gioco, scommesse bingo e casinò, attività di sale da ballo, discoteche o assimilate, partecipazione a spettacoli aperti e ad eventi/competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Dal 1° maggio 2022, a meno di diverse indicazioni del legislatore, decadranno gli obblighi di Green Pass su queste attività

### **Scuola**

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività (art.9):

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

#### Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

#### L'isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

#### **Protocolli e linee guida**

Il Decreto sancisce che, a decorrere dal 1° aprile 2022, il Ministero della Salute potrà adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Questa prescrizione non chiarisce, in modo inequivocabile, se l'applicazione del Protocollo condiviso del 6 Aprile 2021 resta prescritta per lo svolgimento dell'attività di impresa oppure no. In ogni caso, considerato anche i dati epidemiologici del periodo attuale, nelle more che il legislatore riveda i protocolli secondo le indicazioni fornite dall'art.3 del Decreto, la nostra indicazione è quella di continuare ad applicare i Protocolli attuali quali strumenti per assicurare la protezione dei lavoratori. Tale indicazione, fra l'altro, è stata fornita anche nell'ultima nota diffusa da Confindustria in data 18 marzo 2022.

#### **Per approfondire**



Dal sito della Gazzetta Ufficiale

- [D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#)